
 XI LEGISLATURA

 COMMISSIONE PARLAMENTARE
 PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

(SEDE REFERENTE)

54.

SEDUTA DI MARTEDÌ 19 OTTOBRE 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

 INDICE

PAG.

 Seguito dell'esame dei progetti di legge recanti modificazioni alla parte
 seconda della Costituzione:

Iotti Leonilde, <i>Presidente</i>	2039, 2040, 2041, 2042, 2044, 2046 2047, 2049, 2050, 2051, 2052, 2055, 2056, 2057
Amato Giuliano	2043, 2046, 2049, 2053
Barbera Augusto Antonio	2040, 2041, 2046, 2050, 2051, 2052
Bassanini Franco	2040, 2052, 2054, 2055, 2056, 2057
Boato Marco	2048, 2051, 2052, 2054, 2056, 2057
Cappiello Agata Alma	2057
Covi Giorgio Tullio	2041, 2043, 2047, 2057
D'Onofrio Francesco	2048, 2052, 2054
Elia Leopoldo, <i>Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali</i>	2042, 2049, 2053
Guzzetti Giuseppe	2044, 2045, 2048, 2049
Labriola Silvano, <i>Relatore per la parte relativa alla forma di Stato</i>	2040, 2041 2042, 2044, 2049, 2050, 2052, 2053, 2054
Mazzola Francesco, <i>Relatore per le modifiche al sistema elettorale regio- nale</i>	2057
Salvi Cesare	2039
Saporito Learco	2045, 2048, 2049, 2051
Tarabini Eugenio	2042, 2043, 2044, 2046, 2055
Tossi Brutti Graziella	2055
ALLEGATI	2059

La seduta comincia alle 17,50.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito dell'esame di progetti di legge recanti modificazioni alla parte seconda della Costituzione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di progetti di legge recanti modificazioni alla parte seconda della Costituzione.

Proseguiamo nell'esame degli articoli predisposti dal Comitato ristretto per le modifiche alla parte seconda della Costituzione per la forma di Stato e dei relativi emendamenti.

Ricordo ai colleghi che il testo predisposto dal Comitato ristretto è pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta di giovedì 23 settembre e che il testo degli articoli e degli emendamenti che esamineremo oggi sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Ricordo altresì che nella seduta del 15 ottobre 1993 avevamo concordato di rinviare ad oggi la decisione finale in merito all'articolo 114. In particolare, la Commissione aveva concentrato l'attenzione sull'emendamento Barbera 114.1, che presuppone una diversa configurazione delle province. Con tale emendamento, in sostanza, verrebbe superato l'attuale schema organizzativo previsto dalla Costituzione, il cui articolo 114 sancisce che « La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni » e, fermo restando il riferimento alle regioni e comuni, la provincia si trasformerebbe in un ente istituito dalla regione, al quale

sarebbe demandato il compito di attuare il collegamento fra quest'ultima ed i comuni.

CESARE SALVI. Presidente, l'emendamento Barbera 114.1 potrebbe essere accantonato.

PRESIDENTE. No, dal momento che nella seduta precedente avevamo tutti concordato di concludere oggi l'esame dell'articolo 114.

CESARE SALVI. Se non sono male informato, l'Unione delle province italiane ha chiesto un incontro con la Commissione per discutere di questo tema. Si tratta di stabilire se tale incontro possa risultare utile e, di conseguenza, in ossequio al principio del conoscere per deliberare, di rinviare l'esame dell'articolo 114 ad una fase successiva. Mi riservo, qualora non vi fosse intesa su tale proposta, di formularne un'altra.

PRESIDENTE. Vorrei precisare che l'Unione delle province italiane ha inviato alla nostra Commissione una lettera con la quale richiede un incontro « in merito alle considerazioni proposte dall'onorevole Barbera ». Ecco perché insisto affinché la votazione finale sull'articolo 114 avvenga oggi. In questo caso, tra l'altro, verrebbe meno la ragione dell'incontro con i rappresentanti dell'Unione delle province italiane.

CESARE SALVI. Prendo atto dell'orientamento, manifestato dalla presidenza, di giungere questa sera alla decisione finale sull'articolo 114. Vorrei chiedere al collega Barbera, considerata la complessità dei temi sollevati anche nel corso della discus-

sione svoltasi nella precedente seduta, se non ritenga opportuno ritirare l'emendamento 114.1, riservandosi eventualmente di ripresentarlo in Assemblea, in modo che nel frattempo possa aver luogo il necessario approfondimento.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Posso anche valutare l'opportunità di ritirare l'emendamento 114.1 e di ripresentarlo nel corso dell'esame in Assemblea, ma solo dopo aver verificato se vi sia una disponibilità dei colleghi a prendere in considerazione almeno l'emendamento 133.1, che reca la mia firma e quella del collega Bassanini.

SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato. È una pezza a colori! La toppa è peggiore del buco!

PRESIDENTE. Se ho ben compreso, l'onorevole Barbera è disponibile a ritirare l'emendamento 114.1, pur condizionando la sua decisione all'atteggiamento che sarà assunto dalla Commissione in merito all'emendamento 133.1, che reca la sua firma e quella dell'onorevole Bassanini.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Presidente, non è che voglia subordinare il ritiro dell'emendamento 114.1 ad un pronunciamento dei gruppi: non è questo il momento nel quale i gruppi debbono pronunciarsi. Chiedo soltanto che chi mi rivolge l'invito a ritirare l'emendamento 114.1 – per ora il collega Salvi, ma vi potrebbero essere altri colleghi – si pronunci eventualmente sulla disponibilità ad affrontare la materia alla quale fa riferimento l'emendamento 133.1.

FRANCO BASSANINI. Non ho firmato l'emendamento 114.1 ma ho apposto la mia firma, insieme a quella del collega Barbera, al successivo emendamento 133.1. Mi associo all'invito rivolto dal collega Salvi a ritirare l'emendamento 114.1: il collega Barbera valuterà se ripresentarlo o meno in Assemblea. Ritengo infatti che una cosa sia stabilire che l'istituzione di

nuove province (ed io penso anche la fusione di province esistenti, quindi l'aumento o la diminuzione del numero delle province e la definizione dei nuovi confini) rientri, nel quadro del nuovo Stato regionale che andiamo delineando, nella competenza e nella responsabilità delle regioni (previsione, questa, della quale penso che le regioni si assumeranno tutte le conseguenze, anche in termini di oneri finanziari relativi). Altra cosa è invece pensare, come avviene nella prima parte dell'emendamento Barbera, che la provincia cessi di essere un livello di governo, un'istituzione prevista e garantita dalla Costituzione. Personalmente ritengo (e per questo non ho firmato l'emendamento del collega Barbera) che questo livello di governo intermedio tra comune e regione possa essere soppresso soltanto affrontando una conseguenza che non giudico raccomandabile: quella di gravare, di congestionare la regione con una serie di funzioni di governo, di programmazione ed anche di gestione di vasta area, che sono naturalmente sopracomunali ma che possono essere assunte dalla regione soltanto facendo di quest'ultima un ente molto « pesante », un ente non snello ma massiccio. Tutto questo con un ulteriore effetto negativo: quello di costringere i cittadini (le regioni italiane sono spesso di ampie dimensioni) a sobbarcarsi il peso di alcune conseguenze negative per avere accesso alla sede in cui vengono svolte talune funzioni pubbliche.

Penso – ho davanti a me l'onorevole Tarabini – ai cittadini di Bormio che dovrebbero recarsi a Milano per funzioni e compiti che oggi sono svolti a livello provinciale nella città di Sondrio; da Bormio a Milano occorrono – mi corregga se sbaglio, onorevole Tarabini – tre ore e mezza di automobile allo stato della viabilità della regione Lombardia. Lo stesso tempo che occorre per recarsi, per esempio, dal comune di Arzachena a Cagliari.

Ribadisco che mi pare non raccomandabile dare un'indicazione nel senso della soppressione della provincia come livello di governo intermedio; è vero che questo non è direttamente affermato dall'emendamento del collega Barbera, ma è l'inter-

pretazione che se ne ricaverebbe come un'indicazione di tendenza del nostro ordinamento istituzionale. Credo, invece, che molto diversa sia la proposta (che valuteremo al momento opportuno) contenuta nell'emendamento 133.1, tendente a rimettere alla regione il compito di identificare ed eventualmente di rivedere le dimensioni e i confini dell'ente di governo intermedio tra regione e comune in modo da adeguarlo al variare delle condizioni, da aggiornarlo con maggiore competenza e vicinanza agli interessi ed ai problemi effettivi di quanta ne possa avere il legislatore nazionale. Sotto questo profilo, mi associo all'invito rivolto al collega Barbera a ritirare l'emendamento all'articolo 114, mentre personalmente, avendolo anche firmato, sosterrò le ragioni dell'emendamento 133.1.

PRESIDENTE. Dopo l'intervento svolto dall'onorevole Bassanini, chiedo all'onorevole Barbera se acceda a ritirare il suo emendamento.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Premesso che non desidero creare difficoltà ai cittadini di Bormio ma, semmai, decentrare a Bormio alcune funzioni che oggi sono svolte a Sondrio, dichiaro di ritirare l'emendamento e preannuncio che lo ripresenterò in aula, sapendo che esso si colloca nell'ambito di una battaglia secolare che potrà continuare.

GIORGIO TULLIO COVI. Essendo decisamente favorevole all'emendamento 114.1 dell'onorevole Barbera, salvo per quanto riguarda la seconda parte di cui avevo chiesto una votazione separata, ho deciso comunque di non farlo mio; ne discuteremo in aula e tuttavia non vedo proprio come questo ritiro possa essere giustificato con un aggancio all'emendamento 133.1, che contiene una proposta del tutto diversa rispetto a quella dell'emendamento 114.1. Devo dire che, se la giustificazione del ritiro è in una sorta di affidamento a metà in vista di un voto favorevole all'emendamento 133.1, considero tale emendamento come decisamente negativo perché provo-

cherebbe un'ulteriore filiazione di province rispetto a quelle esistenti, per di più istituite non sulla base di una legge statale ma di singole leggi di carattere regionale.

Ci rivedremo quindi in aula per discutere di questa che, come i colleghi sanno, è una questione di ordine storico per il partito repubblicano e credo che, se si arrivasse a definire un ordinamento in cui le regioni sono enti legislativi di governo, i comuni enti di attuazione e le province enti di pianificazione intermedia, anche i cittadini della Valtellina, se si arrivasse ad un accorpamento di comuni (Sondrio, Tirano, Bormio, Morbegno, Chiavenna, eccetera), probabilmente avrebbero un'amministrazione molto più efficiente, con dei poteri per tali comuni molto più vasti rispetto a quelli attualmente esercitati dalla provincia di Sondrio e da tutte le province italiane.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato dall'onorevole Barbera l'emendamento 114.1 e non essendovi altri emendamenti all'articolo 114 della Costituzione, riprendiamo l'esame degli emendamenti accantonati nella precedente seduta, a cominciare dal 117-*quinquies*.1.

SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato. Non posso che dichiararmi contrario all'emendamento 117-*quinquies*.1, che propone la soppressione del primo comma, perché impedire alle regioni di designare i propri rappresentanti negli organi comunitari che prevedono la presenza dei rappresentanti regionali è contro lo spirito dell'articolo, considerato che queste procedure sono regolate con legge dello Stato e quindi, in qualche modo, sono garantite.

Per motivi specularmente opposti sono contrario all'emendamento Riz 117-*quinquies*.2 che propone di sopprimere la garanzia della legge dello Stato, nonché all'emendamento 117-*quinquies*.3 perché (ma questo l'abbiamo già esaminato) dà all'ordinamento comunitario un'estrinsicazione che allo stato non è conosciuta. Con il termine direttiva si intende l'attuale forma normativa comunitaria bisognosa di

un atto introduttivo nell'ordinamento interno dello Stato. Se in futuro vi saranno altri atti normativi dell'ordinamento comunitario con questa stessa caratteristica, è evidente che seguiranno lo stesso percorso. Non vedo, quindi, per quale ragione dovremmo aggiungere altri atti.

PRESIDENTE. Ricordo al relatore che avevamo rinviato la trattazione dell'emendamento Guzzetti 117-*quater*.2 al momento dell'esame dell'articolo 117-*quinquis*, salvo naturalmente il primo comma.

SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato. Non posso che confermare il parere contrario precedentemente espresso sull'emendamento Guzzetti 117-*quater*.2 in quanto la partecipazione della regione, nelle materie di sua competenza, a procedure di assunzione di obblighi internazionali dello Stato, in Costituzione, è norma che incide sul potere estero.

Non credo si possa accettare una simile concezione dell'ordinamento regionale che, per la verità, oltrepassa i confini di ciò che generalmente accade con gli Stati membri di uno Stato federale. Nella Costituzione degli Stati Uniti non è previsto, ad esempio, che essi partecipino ai procedimenti che concorrono a formare la volontà degli Stati Uniti nelle relazioni internazionali.

PRESIDENTE. In sede di coordinamento formale valuteremo la collocazione dell'emendamento Guzzetti 117-*quater*.2 che voteremo comunque successivamente.

Passiamo all'emendamento Tarabini 117-*quinquis*.1.

LEOPOLDO ELIA, Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali. Visto che sono in discussione sia la materia regionale che quella comunitaria, ho interpellato il collega Paladin il quale concorda con me nel dire che non c'è ostilità da parte del Governo sul primo comma, quanto piuttosto una certa perplessità perché a tutt'oggi si è provveduto con un decreto del Presidente del Consiglio, dell'agosto scorso, poi rettificato per la pro-

vincia di Bolzano nel settembre successivo. Tale decreto ha regolato la materia in via quasi convenzionale per la designazione al Comitato delle regioni di competenze per altro abbastanza fluide.

Si conveniva, per l'appunto, che non vi era nessuna ostilità di principio ma che sarebbe stato opportuno, per ragioni di equilibrio e di armonia, non fare menzione della Comunità europea. D'altra parte la partecipazione regionale in organi comunitari è almeno per ora molto marginale. In altri termini, bisognerebbe che il problema venisse affrontato – ed il Governo non sarebbe alieno dall'assumere un'iniziativa di questo genere – con riferimento all'articolo 11 della Costituzione, che è fuori dalla competenza della Commissione bicamerale, ma che potrebbe opportunamente introdurre il discorso sulle Comunità in termini organici, attraverso la riproposizione di progetti di legge presentati nella scorsa legislatura.

Con riferimento al secondo comma, prima ancora di stabilire la partecipazione delle regioni alla formazione cosiddetta « ascendente » della volontà in sede comunitaria, bisognerebbe che tale facoltà venisse conferita al Parlamento nazionale. Occorrerebbe cioè stabilire una competenza più specifica per quest'ultimo, altrimenti la situazione risulterebbe un po' squilibrata.

Con tali nostre osservazioni non intendiamo affatto intralciare le deliberazioni della Commissione. Riteniamo, però, che queste proposte meritino di essere collocate in un quadro più ampio. La nostra, dunque, è più una riserva di successivi interventi che un'obiezione a quanto viene proposto con l'articolo 117-*quinquis*.

EUGENIO TARABINI. Potrei anche non avere nulla in contrario a ritirare il mio emendamento 117-*quinquis*.1, ma desidero comunque ricordare le ragioni che mi hanno a spinto a presentarlo. Inserendo noi in Costituzione un principio riguardante l'ordinamento comunitario, non vorrei che esprimessimo un concetto che storicamente viene ad essere troppo rigidamente vincolato alla considerazione che

abbiamo oggi dell'ordinamento comunitario stesso. Se domani quest'ultimo dovesse divenire davvero un ordinamento sovrano, con elezioni regolate al suo interno, lì verranno stabilite le norme relative nonché gli elementi di riferimento ai fini della formazione della rappresentanza.

Questa è la ragione principale che mi ha spinto a presentare l'emendamento in questione: siccome non ho sentito obiezioni al riguardo, non lo ritirerò perché preferisco che venga bocciato piuttosto che non tentare di evitare che permanga questa previsione che costituzionalmente non mi sembra accettabile.

GIORGIO TULLIO COVI. Voterò a favore dell'emendamento Tarabini 117-*quinquies*.1 in quanto, a mio avviso, il primo comma dell'articolo in riferimento non contiene una norma di rango costituzionale. Non dimentichiamo, inoltre, che il secondo comma dello stesso articolo stabilisce che: « La regione partecipa, nei modi previsti dalla legge, alle procedure di formazione della volontà dello Stato in relazione agli atti comunitari che incidono sulle materie di competenza regionale ». In questo contesto si può già prefigurare l'eventuale formazione di organi particolari per i quali si determineranno eventualmente le norme necessarie per la loro elezione. Ribadisco, dunque, che quella di cui al primo comma dell'articolo 117-*quinquies* non mi sembra essere una norma da inserire in Costituzione.

GIULIANO AMATO. Se il presidente lo permette, vorrei fare il candido tentativo di riproporre al collega Tarabini l'ipotesi del ritiro del suo emendamento. Mi sembra che già oggi l'ordinamento comunitario, compreso il trattato di Maastricht che entrerà in vigore tra pochi giorni, preveda organi a partecipazione regionale mentre si guarda bene dal prevedere come essi debbano formarsi. Se una previsione ragionevole possiamo fare, è che, prevalendo l'interpretazione che ormai si dà del principio di sussidiarietà, difficilmente in futuro l'ordinamento comunitario entrerà nei singoli Stati per regolare la formazione di questi organi.

Abbiamo inoltre alle spalle un'esperienza nella quale gli organi comunitari a rappresentanza regionale hanno membri che, per quel che ci riguarda, vengono designati dallo Stato, che sceglie dalle regioni che ritiene le persone che ritiene. In un'impostazione di rafforzamento dell'autonomia regionale, qual è quella che caratterizza l'insieme del testo in esame, è semplicemente coerente e ragionevole prevedere che in quanto vi siano – e già vi sono – organi comunitari destinati a rappresentare le regioni, siano le stesse regioni – e non lo Stato, questo è l'implicito – a sceglierne i componenti.

La norma è semplicemente preclusiva di un possibile potere dello Stato di scegliere i rappresentanti regionali; sotto questo profilo non ha nulla di regolamentare, perché anzi è una definizione di poteri base tra Stato e regione. In base a queste argomentazioni invito il proponente a ritirare l'emendamento 117-*quinquies*.1, diversamente sarò costretto a votare contro l'emendamento proposto dal mio amico Tarabini.

EUGENIO TARABINI. Devo dire che sono stato tratto in inganno dalla formulazione della norma, in base alla quale sembra quasi che gli organi comunitari siano destinati a rappresentare le regioni.

GIULIANO AMATO. Quando vi siano organi destinati a rappresentarle.

EUGENIO TARABINI. Però non mi pare che si possa correttamente prefigurare qualcosa che appartiene all'ordinamento comunitario...

GIULIANO AMATO. Solo a scopo di regolamentare...

EUGENIO TARABINI. Ove intervenga una situazione giuridica a livello comunitario rispetto alla quale in questo momento non abbiamo alcuna legittimità di previsione.

GIULIANO AMATO. Il trattato di Maastricht prevede il Comitato delle regioni e

tale trattato, che il nostro paese ha già ratificato, entrerà in vigore il 1° novembre.

EUGENIO TARABINI. D'accordo, ritiro il mio emendamento 117-*quinquies*.1 con riserva di studiare più approfonditamente il problema in vista dell'esame da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Riz 117-*quinquies*.2.

Poiché l'onorevole Riz non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo all'emendamento Riz 117-*quinquies*.3.

Poiché l'onorevole Riz non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo all'emendamento Guzzetti 117-*quater*.2.

GIUSEPPE GUZZETTI. Ritiriamo questo emendamento anche se il suo contenuto è molto chiaro e, a nostro avviso, ancora una volta tutela meglio i rapporti tra Stato e regione. Tutta la questione risiede nell'inciso « nelle materie di sua competenza » perché, anche rispetto all'emendamento precedente, vi è il rischio che le nomine avvengano a livello nazionale, estranee le regioni, in organi che prevedano una rappresentanza regionale; per quanto riguarda il comma precedente è stato accolto il testo del Comitato ed a noi va bene.

Ritiriamo pertanto l'emendamento, ribadendo che lo ripresenteremo in Assemblea perché riteniamo che esso tuteli meglio i rapporti tra Stato e regione nel senso di garantire queste ultime. Non vi è la partecipazione delle regioni ai trattati internazionali; non è che i singoli Stati partecipino alla politica federale estera: in tutti i nostri emendamenti tale precisazione avviene con l'inciso « nelle materie di sua competenza ». Accade ora che nelle materie di competenza regionale lo Stato tratti, decida e legiferi *inaudita altera parte*, che è poi la parte che ha la competenza esclusiva a concorrente, vale a dire le regioni. Ecco perché abbiamo formulato un emendamento tendente a garantire le

regioni: nelle materie di competenza regionale, quando lo Stato tratta con altri Stati o all'interno di organismi a carattere comunitario, le regioni devono partecipare, ovviamente non sul piano internazionale ma all'interno dell'ordinamento statale, a definire queste politiche, altrimenti lo Stato finisce per incidere sulle competenze regionali senza che le regioni possano dire la loro o avere un momento di garanzia, cosa che a noi non sembra corretta.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione dell'articolo 117-*quinquies* vorrei osservare che mi sembrerebbe più logico far diventare comma 3 il primo comma di tale articolo.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. D'accordo, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 117-*quinquies* con la modifica da me suggerita.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 118, rinviato nella precedente seduta.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Per quanto riguarda l'emendamento Tarabini 118.2, esso dà voce ad un'opinione manifestata in seno al Comitato ristretto, nel quale alcuni colleghi avevano fatto presente che, data la struttura del primo comma, il secondo periodo del primo comma poteva considerarsi pleonastico, nel senso che non esisterebbe uno spazio consistente e sufficiente di materia delegabile oltre a quella già prevista nel primo comma. Tuttavia l'opinione prevalente del Comitato è stata contraria e quindi devo anch'io esprimere parere contrario.

L'emendamento Tarabini 118.1 propone di aggiungere una norma che attualmente è costitutiva del terzo comma dell'articolo 118: « La regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici ». Signor

presidente, personalmente in Comitato ristretto manifestai propensione per questo tipo di emendamento, perché penso sia sempre bene mantenere l'idea della regione che governa e non amministra e quindi considerare eccezionale l'uso di poteri di gestione da parte della regione. Sul piano della mia opinione personale dovrei dire di essere favorevole all'emendamento Tarabini 118.1, però devo anche onestamente ricordare che la Commissione fu, nella sua maggioranza, contraria al mantenimento di questa disposizione non in quanto tale, ma in quanto nel nuovo testo dell'articolo 118, secondo l'opinione che prevalse, avrebbe assunto un significato di tipo diverso. Ecco perché l'orientamento fu contrario; quindi, anche per questo motivo, a malincuore devo esprimere parere contrario.

LEARCO SAPORITO. Sono favorevole all'emendamento Tarabini 118.2 perché nel comma 1 dell'articolo 118 si prevede che le funzioni amministrative nelle materie riservate allo Stato siano di competenza di quest'ultimo e che tutto il resto spetti al sistema delle autonomie; tuttavia, i sistemi delle autonomie regionali e locali non sono più le componenti di quello che abbiamo definito lo Stato pluralista, ma diventano qualcosa di diverso. Siamo infatti in presenza di due soli sistemi, quello dello Stato e quello delle regioni. Fino ad ora, perlomeno per quanto mi è dato capire, con la legge n. 142 del 1990 e con l'esaltazione del sistema di autonomia subregionale il complesso di queste strutture ha rappresentato una serie di momenti pariordinati. Con il primo comma dell'articolo 118 si riducono invece a due i sistemi: vi è lo Stato e vi sono le regioni, che a loro volta, con legge regionale, attribuiscono a se stesse una parte delle competenze amministrative ed ai comuni ed alle province altre competenze che ritengano di assegnar loro.

A mio avviso il pluralismo esiste quando si è in presenza di almeno tre soggetti o per lo meno di tre imputazioni o riferimenti di potere; quando il sistema ordinamentale si riduce a due poteri non

esiste più pluralismo. Poiché sono ancora attaccato a questo concetto e sono convinto che il sistema delle autonomie locali giochi con la stessa forza nel nostro ordinamento generale a costituire il cosiddetto Stato-comunità o Stato-ordinamento, non è possibile questa riduzione.

Per questi motivi di carattere generale, e direi forse di carattere filosofico, sono contrario alla formulazione del primo comma dell'articolo 118 e favorevole all'emendamento Tarabini 118.2.

GIUSEPPE GUZZETTI. Intervenendo, spero di convincere il collega Saporito che questo articolo è disposto a tutela degli enti locali. Con esso si rovescia esattamente l'attuale sistema previsto dall'articolo 118, che ha dato un pessimo risultato.

Quando analizziamo l'esperienza regionale, tutti possiamo constatare che, in realtà, le regioni sono diventate un grande ente locale, trattenendosi funzioni amministrative minute, medie, grandi e via dicendo, a danno degli enti locali.

Credo che anche il collega Saporito abbia firmato, unitamente al capogruppo dell'epoca Mancino, un emendamento provocatorio tendente a sopprimere in una legge costituzionale il termine « normalmente ». Vorrei dire al collega Saporito che questo primo comma, in particolare la sua seconda parte, tende esattamente (forse la formulazione ha tradito le nostre volontà ed intenzioni, anche se non lo credo) a perseguire il risultato che il collega si propone di raggiungere. Tale comma recita: « Le funzioni amministrative nelle materie non riservate alla competenza dello Stato spettano alle regioni, alle provincie ed ai comuni ». Ma la parte successiva, ribadendo che le regioni hanno solo lo scopo di indirizzo e di coordinamento e che in materia di funzioni amministrative la regione può riservarsi soltanto quelle di carattere unitario regionale, rappresenta una fortissima limitazione per le regioni stesse, che in oltre venti anni hanno esercitato più che funzioni di indirizzo e coordinamento, quelle di amministrazione attiva.

Spero che questa mia illustrazione della seconda parte del primo comma dell'articolo 118 possa convincere il collega Saporito che nel Comitato ristretto si è voluta questa formulazione ritenendola nient'altro che una esplicitazione di una volontà. Personalmente ero favorevole alla soppressione del riferimento alle funzioni amministrative unitarie, ma in ogni caso quella in esame rappresenta già una formulazione di compromesso che ci salvaguarda.

Se mantenessimo nell'articolo 118 il termine « normalmente », torneremmo a ripetere l'esperienza di questi vent'anni.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Siamo favorevoli a questo articolo perché esso ci pare una norma chiave al fine di perseguire gli obiettivi indicati da alcuni colleghi, ossia di fare della regione un ente di governo più che un ente di amministrazione, in quanto, praticamente, si inverte il sistema attuale, che prevede un parallelismo tra funzioni legislative e funzioni amministrative: tutte quelle amministrative sono in capo alla regione, tranne ciò che quest'ultima delega, sia pure sulla base di questa norma-auspicio che è rappresentata dall'espressione « delega normalmente ». Qui invece viene capovolto il principio: la legge regionale può solo « trattenere » alcune funzioni di interesse regionale (*Commenti del senatore Saporito*). La legge n. 142 del 1990 attribuisce già funzioni alle regioni, in questa materia. Sono infatti le regioni che, nell'ambito di quell'area di competenza, individuano le funzioni. Credo che sotto questo profilo non stiamo sconvolgendo alcunché.

Con l'emendamento proposto l'onere della prova è in capo alla regione, la quale deve provare che quella determinata funzione è di interesse regionale e che pertanto viene « trattenuta » a livello regione, anche con possibilità di sindacato da parte della Corte costituzionale. In altri termini, con questo sistema si potrà ricorrere alla Corte costituzionale qualora una legge regionale abbia indebitamente « trattenuto » una funzione che normalmente è di competenza delle province e dei comuni.

Per tali motivi sono contrario agli emendamenti Tarabini 118.2 e 118.1 e favorevole al testo del Comitato.

EUGENIO TARABINI. Signor presidente, vorrei illustrare i miei emendamenti. Per la verità, avevo chiesto subito la parola, ma non sono stato visto, né per colpa mia né per colpa sua, presidente.

In realtà, intendevo sostanzialmente ripristinare il testo dell'articolo 118. In proposito, vorrei fare un'integrazione relativamente al mio emendamento 118.2, che probabilmente ho redatto e presentato un po' frettolosamente, anche a causa del poco tempo a disposizione.

Il mio emendamento 118.2 intende sopprimere non solo il secondo ma anche il terzo periodo del primo comma, come del resto risulta logico dalla lettura del testo. La soppressione del solo secondo periodo, infatti, lascerebbe senza capo il terzo periodo.

PRESIDENTE. Quale sarebbe dunque la formulazione dell'emendamento, onorevole Tarabini ?

EUGENIO TARABINI. Con il mio emendamento propongo la soppressione del secondo e del terzo periodo del primo comma.

Aggiungo che i due emendamenti da me presentati debbono essere valutati unitamente.

GIULIANO AMATO. Questo è vero !

EUGENIO TARABINI. La soppressione del secondo e del terzo periodo del primo comma ha senso in quanto si reinserisca il terzo comma nell'articolo 118.

Ciò detto, non posso che esprimere elogio alle intenzioni che sono state manifestate qui sia dall'onorevole Guzzetti che dall'onorevole Barbera. In particolare, non posso non apprezzare il rilievo fatto da quest'ultimo relativamente alla sindacabilità del comportamento regionale da parte della Corte costituzionale, che oggi è inibito.

Forse ci si sarebbe dovuto preoccupare, allorché, nel 1970, gli statuti vennero esaminati dal Parlamento, di accertare che in essi vi fossero norme relative all'applicazione dell'articolo 118, e non approvare quelli che non recassero queste norme. E non c'è statuto che le rechi!

Ho già detto che apprezzo le osservazioni che sono state fatte, in particolare quella relativa alla indicazione della volontà di rovesciare l'attuale situazione. Però, a me pare che fosse molto più appropriato il criterio a cui si è attenuto il legislatore costituzionale, nel quale, in definitiva, non si prevedeva, se non in via assolutamente eccezionale, che la regione avesse in campo amministrativo competenze attinenti ad interessi di carattere unitario. Il legislatore costituzionale ha ravvisato tali interessi di carattere unitario nella funzione legislativa della regione, e ha demandato, in pratica, tutta l'amministrazione agli enti locali; « normalmente »!

Nel rispettare la tesi circa l'esistenza di un'inversione, credo di poter richiamare la vostra attenzione sul fatto che anche se non c'è inversione nei termini in cui voi l'avete individuata normativamente, tale inversione, pur tuttavia (molto netta a livello dottrinale, scientifico e normativo) è presente molto di più nel testo originario della norma costituzionale. In quel testo l'attività amministrativa della regione è addirittura configurata come eccezionale e non come normale, con riferimento alle esigenze di carattere unitario.

È certamente rilevante l'osservazione del collega Barbera che in questo modo si stabilisce un sindacato della Corte costituzionale; è un elemento serio, anche se è molto meglio che si evitino quanto più possibile norme che diano vita prospettivamente a situazioni di conflitto. Mi sono preoccupato di questo e, condividendo, anzi precedendo, anche a livello di espressione di opinione in moltissime sedi da molti anni, tale valutazione dei colleghi sul comportamento delle regioni, mi sono dato carico di prevedere una sanzione. Ho presentato infatti un emendamento all'articolo 126 che prevede lo scioglimento del

consiglio regionale ove la regione non dia esecuzione all'articolo 118.

Vi sono due strumenti per affrontare la degenerazione gravissima che ha rappresentato la vita delle regioni in questi venti anni: una vita di accentrimento e di oppressione. Lo strumento da voi proposto e la soluzione da me suggerita, che ritengo più radicale e più rispondente anche alle esigenze dell'effettivo decentramento. Di qui, ripeto, i due emendamenti che ho presentato, che vanno considerati insieme ed anche alla luce dell'altro emendamento relativo allo scioglimento del consiglio regionale nel caso non si dia attuazione all'ultimo comma dell'articolo 118.

PRESIDENTE. Sono d'accordo con lei, onorevole Tarabini, sul fatto che i suoi due emendamenti 118.2 e 118.1 vadano considerati insieme.

GIORGIO TULLIO COVI. Signor presidente, voterò contro l'emendamento Tarabini 118.2. Prendo atto che lo stesso presentatore ha constatato una certa contrarietà tra il vecchio testo dell'articolo 118, ultimo comma, e la seconda parte del primo comma, così come formulato dal Comitato ristretto. In sostanza, il primo comma stabilisce tassativamente che, al di là delle funzioni amministrative di carattere unitario regionale, tutte le altre debbono essere attribuite alle province, ai comuni ed agli altri enti locali. Di fronte a quanto è successo nell'ordinamento regionale, che sostanzialmente ha conservato quasi tutte le funzioni amministrative, il testo proposto mi sembra decisamente preferibile rispetto a quel « normalmente » che lascia adito a possibili e continue evasioni.

Come poi ha messo in evidenza l'onorevole Barbera, ciò consente anche un controllo di legittimità costituzionale nella ripartizione delle funzioni amministrative tra regioni, quando abbiano carattere unitario regionale, e gli altri enti locali.

Per quanto riguarda l'emendamento Tarabini 118.1, sono portato a ritenere il secondo comma dell'articolo 118 sostanzialmente superfluo e quindi sono favore-

vole alla approvazione di tale emendamento.

MARCO BOATO. Voterò contro i due emendamenti, anche se simmetricamente posso dire che ne apprezzo le finalità. Mi pare però che quel tipo di preoccupazioni vengano espresse meglio dal testo elaborato dal Comitato ristretto.

Dobbiamo anche tener conto del mutato contesto di poteri costituzionali attribuiti alle regioni in cui il nuovo articolo si inserisce. Nel varare l'articolo 118 dobbiamo tener conto di cosa abbiamo già approvato rispetto all'articolo 117 e credo che lasciare così com'è l'articolo 118 della Costituzione vigente sarebbe un errore proprio perché vi è stato un enorme rafforzamento delle competenze regionali. Mantenere in capo alla regione le funzioni di indirizzo e coordinamento e le funzioni amministrative di carattere unitario regionale mi sembra assolutamente necessario. È questo l'unico punto sul quale dissentirei dall'intervento del collega Guzzetti, che per gli altri aspetti invece condivido interamente.

GIUSEPPE GUZZETTI. Quale ?

MARCO BOATO. Lei ha detto che sarebbe stato incidentalmente anche favorevole a sopprimere le funzioni amministrative di carattere unitario regionale. Francamente credo che questo sarebbe un errore perché non si andrebbe tanto ad un fortissimo decentramento quanto ad una fortissima parcellizzazione e ad un fortissimo localismo da questo punto di vista. Anche questo è un rischio.

GIUSEPPE GUZZETTI. Vi è la legislazione regionale.

MARCO BOATO. Vi è lo Stato unitario eccessivamente centralizzato e così via, ma vi è anche il rischio di un eccessivo localismo, parcellizzazione, frammentazione. Mi sembra però che, nell'equilibrio che la nuova formulazione dell'articolo 118 del Comitato ristretto rispetta, queste formulazioni vadano mantenute. Per queste

ragioni voterò, sia pure con grande rispetto per il presentatore e per le motivazioni che ha addotto, contro i due emendamenti.

FRANCESCO D'ONOFRIO. Signor presidente, nel Comitato ristretto sono intervenuto a lungo a favore di quello che poi è risultato il testo ora al nostro esame; non ripeterò quindi quell'ampio intervento, vorrei però lasciare traccia di una considerazione.

L'articolo 118 è di fatto la norma fondamentale dell'intero sistema di rapporti fra regioni ed enti locali; non mi meraviglio quindi che se ne discuta tanto. Considero il nuovo equilibrio costituzionale indicato dal testo dell'articolo 118 proposto dal Comitato ristretto del tutto adeguato a salvaguardare la pienezza dei poteri degli enti locali, anche alla luce del nuovo sistema elettorale, che carica il presidente della provincia e il sindaco di una attesa da parte delle popolazioni alla quale deve corrispondere una capacità di intervento molto maggiore di quanto non sia oggi.

Raccogliendo una considerazione del collega Barbera, debbo aggiungere che il nuovo testo garantisce la possibilità di successo in Corte costituzionale da parte degli enti locali, cosa che l'attuale articolo 118 non consente. Se ricordo bene l'antica giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti, questa si è limitata ad affermare che una regione non può abrogare del tutto una legge di delega perché la delega è normale, ma non può esservi tutela sul *quantum* della delega da parte della regione.

Il nuovo testo tutela comuni e province nei confronti delle regioni ogni volta che queste disciplinano comunque le funzioni amministrative. Mi sembra questa la vera novità dell'articolo 118 a tutela delle autonomie locali. Per queste ragioni sono contrario ai due emendamenti del collega Tarabini.

LEARCO SAPORITO. Il Comitato ristretto non ha modificato l'articolo 114 della Costituzione, che prevede che la Repubblica si riparte in regioni, province e

comuni; il testo non ancora approvato dell'articolo 128 reca la definizione delle province e, al secondo comma, stabilisce che l'ordinamento e le funzioni delle province e dei comuni sono disciplinate dalle leggi regionali secondo i principi fissati dalla legge organica, che ne determina altresì le forme di autonomia statutaria.

Interpreto il sistema che si ricava da tali norme nel senso che l'attribuzione delle funzioni alle province ed ai comuni avviene con legge nazionale, sia pure organica. Di fronte a questo sistema, delegando alle regioni la disciplina...

GIUSEPPE GUZZETTI. Le funzioni delle regioni, non dei comuni.

LEARCO SAPORITO. L'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 118 afferma che la legge regionale attribuisce alle province, ai comuni o ad altri enti locali tutte le altre funzioni amministrative.

GIUSEPPE GUZZETTI. Sono quelle delle regioni, perché è la legge organica che attribuisce ai comuni ed alle province le funzioni loro proprie.

LEARCO SAPORITO. Se si intende, per il rilievo costituzionale che hanno comuni e province, che ciò avviene con legge organica dello Stato, d'accordo; però l'ultima parte del primo comma può dar luogo ad equivoci. Si può intendere che tutte le funzioni...

GIULIANO AMATO. Non è possibile, perché la legge regionale, per definizione, non può attribuire ai comuni funzioni...

LEARCO SAPORITO. Allora, se siete convinti di questo, perché non specificare che la regione attribuisce le proprie funzioni amministrative?

GIUSEPPE GUZZETTI. Non deve tenere nessuna funzione amministrativa.

LEARCO SAPORITO. Sono d'accordo, ma questo contraddice con l'attribuzione da effettuare con legge dello Stato. L'ul-

tima parte del primo comma si può interpretare come una surroga delle regioni nell'attribuzione delle funzioni alle province: se ritenete che questo dubbio non esista, le mie osservazioni valgono come preoccupazioni da lasciare agli atti.

LEOPOLDO ELIA, Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali. Intervengo brevemente. Riconosco che le intenzioni manifestate nell'articolo sono eccellenti al fine di dividere meglio le funzioni di regioni e comuni, anche perché nel passato vi sono state difficoltà di funzionamento; tuttavia, vorrei che si riflettesse sulla possibilità di individuare, in sede di dibattito in aula, delle formulazioni che non creino ulteriori pericoli. L'espressione « La legge regionale attribuisce... » vale certamente per « deve attribuire » ma, considerata la cattiva prova delle deleghe, può far sorgere qualche sospetto, quanto meno, che i tempi possano essere allungati, che si giochi sulle controversie davanti alla Corte costituzionale, e così via. Se in sede di esame in Assemblea si potesse trovare una formulazione migliore e più sicura, quindi, sarebbe preferibile.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Tarabini 118.2, non accettato dal relatore.
(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Tarabini 118.1, non accettato dal relatore.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 118 nel testo del Comitato ristretto.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 118-bis.

SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla Forma di Stato. Sono contrario agli identici emendamenti Tarabini 118-bis.1 e Riz 118-bis.2, nonché agli emendamenti Tossi Brutti 118-bis.4 e Cosutta 118-bis.3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Tarabini 118-bis.1 e Riz 118-bis.2, non accettati dal relatore.
(Sono respinti).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Tossi Brutti 118-bis.4.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Signor presidente, il nostro emendamento non è in radicale antitesi rispetto al testo del Comitato ristretto, ma cerca di individuare una migliore formulazione rispetto a quella « la prestazione minima prevista dalla legge organica », che ci lascia insoddisfatti. Riteniamo che sia preferibile l'espressione « i livelli inderogabili di prestazione determinati dalla legge organica ». Sottolineo, quindi, che si tratta non di una differenza di contenuto ma di un tentativo di migliorare il testo, e su questo richiamo l'attenzione del relatore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Tossi Brutti 118-bis.4, non accettato dal relatore.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Cossutta 118-bis.3. Poiché i presentatori sono assenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 118-bis nel testo del Comitato ristretto.

(È approvato).

Gli articoli 119 e 119-bis sono stati già esaminati in una precedente seduta, mentre sull'articolo 120 della Costituzione non vi sono proposte di modifica del Comitato ristretto e dei colleghi. Passiamo pertanto all'articolo 121 nel testo del Comitato ristretto.

SILVANO LABRIOLA, Relatore per la parte relativa alla forma di Stato. Signor presidente, sono contrario all'emendamento Cossutta 70.30, che abbiamo convenuto di esaminare nell'ambito dell'articolo 121; invito l'onorevole Saporito a ritirare l'emendamento 70.31, altrimenti mi di-

chiario contrario. Sono altresì contrario all'emendamento Guerzoni 121.1, che propone di sopprimere, al secondo comma, le parole « e regolamentari », per cui il testo risulterebbe « Il consiglio regionale esercita le potestà legislative... », e di aggiungere: « Le potestà regolamentari sono esercitate dai diversi organi della regione secondo le previsioni statutarie e legislative ».

Signor presidente, preferisco mantenere l'attuale testo del Comitato ristretto: mi rendo conto delle ragioni che inducono il collega Guerzoni a rimettere allo statuto della regione l'individuazione degli organi competenti ad esercitare la potestà regolamentare; tuttavia, penso che sia preferibile lasciare all'assemblea regionale la potestà regolamentare, considerando che si tratta di un ordinamento regionale, e non statale, e che non mi sembra prudente sottrarre l'esercizio della potestà regolamentare all'unico organo in cui sono presenti le minoranze. Se infatti le minoranze sono presenti nel consiglio comunale, evidentemente, non lo sono nella giunta regionale.

Desidero inoltre ricordare alla Commissione che secondo l'emendamento Guerzoni la potestà regolamentare potrebbe per avventura essere attribuita, almeno in parte, alla giunta; noi, però, abbiamo anche immaginato che la giunta possa essere formata da collaboratori del presidente da lui nominati e non investiti, quindi, di un rapporto fiduciario con il consiglio regionale. Il potere regolamentare, pertanto, sarebbe sottratto non solo alla minoranza del consiglio regionale ma anche al controllo politico della maggioranza del medesimo consiglio regionale, se immaginiamo una forma di governo presidenziale nelle regioni in cui gli assessori sono collaboratori nominati dal presidente. Per tali ragioni sono contrario all'emendamento Guerzoni 121.1.

Con l'emendamento 121.3 il collega Saporito propone di aggiungere la nozione di efficienza ed economicità all'azione amministrativa della regione oltre che la parola « trasparenza ». Mentre per quest'ultima aggiunta potrei essere d'accordo, perché se

non ricordo male abbiamo già posto questo principio per quanto riguarda l'azione amministrativa in generale, sull'economicità ho delle riserve.

Invito perciò il collega Saporito a riflettere su questo punto perché, se introducessimo in Costituzione, per la prima volta in verità, il principio di economicità nell'azione amministrativa, daremmo a questa un limite generale di svolgimento in Costituzione tale da distruggere ogni traccia di Stato sociale. Se ha un senso la parola « economicità », ciò significherebbe creare un serio ostacolo al permanere di qualche traccia di Stato sociale. Sono perciò contrario almeno alla prima parte dell'emendamento.

Non capisco, ma vedo che sono assenti i presentatori dell'emendamento 121.2, il senso da attribuire al rispetto dei principi democratici nell'organizzazione dei servizi. Significa che la gestione deve essere affidata ad organi elettivi? Significa che le decisioni devono essere assunte in base ad un principio maggioritario, visto che di recente, per esempio, abbiamo imparato che l'azione penale viene esercitata con il voto della maggioranza dei sostituti procuratori della Repubblica? Se questo fosse, sarei assolutamente contrario ad una concezione così stravolgente ed antidemocratica dell'azione amministrativa. Comunque non insisto poiché vedo che i colleghi sono assenti.

L'emendamento Saporito 121.4 propone di sostituire al quinto comma la parola « dirige » con la parola « esercita ». Ritengo che la parola « dirige » debba essere mantenuta perché dà il senso della responsabilità della condotta amministrativa nel vertice organizzatorio, che è quello che normalmente si individua nel presidente della regione. Sono dunque contrario anche a questo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Poiché i presentatori dell'emendamento Cossutta 70.3 sono assenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Passiamo all'emendamento Saporito 70.31 di cui il relatore ha chiesto il ritiro.

LEARCO SAPORITO. Signor presidente, in passato mi sono dichiarato contrario a deroghe per quanto riguarda la forma di governo regionale e la legislazione nazionale in materia elettorale, poiché tali materie in tutto il territorio nazionale devono avere un ordinamento non dico uniforme ma unitario. Ammettere deroghe sia per la forma di governo sia per la materia elettorale può essere pericoloso, perché laddove c'è una maggioranza si possono determinare regole mortificanti per le minoranze. In una regione in cui ci fosse una maggioranza in qualche modo predominante si potrebbe stabilire una forma elettorale diversa, cioè più conforme agli interessi di una parte piuttosto che di un'altra.

Invito i colleghi a riflettere su questo punto. L'Italia è divisa in tante regioni, ciascuna delle quali presenta maggioranze schiacciante, anzi la tendenza è quella che porta ad espressioni territoriali di un certo colore politico, ma la preoccupazione di oggi, che è rivolta anche al futuro, è che l'eventuale deroga alle norme elettorali in base ad un accordo di maggioranza possa essere pericolosa per i diritti delle minoranze.

Questo è il motivo per cui non accolgo l'invito del relatore a ritirare l'emendamento che, anzi, sottopongo alla riflessione dei colleghi, riservandomi di ritirarlo nel caso in cui da parte dei colleghi non vi fosse convergenza.

MARCO BOATO. La materia oggetto dell'emendamento Saporito 70.31 riguarda l'articolo 122, per cui non ha senso discuterne a proposito dell'articolo 121. Propongo pertanto che tale discussione sia rinviata al momento dell'esame di tale articolo.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Vorrei sapere dove si collochi esattamente tale emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento è riferito all'articolo 70 ma c'è una proposta dell'onorevole Boato di rinviarne la discussione in sede di esame dell'articolo 122.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato*. Avevamo deciso di discutere questo emendamento in concomitanza dell'articolo 121 ma non mi oppongo alla proposta dell'onorevole Boato.

PRESIDENTE. In sede di coordinamento si verificherà se esso si riferisca all'articolo 121 o 122.

MARCO BOATO. Tutto è collegato all'approvazione o meno del comma aggiuntivo all'articolo 122, cui è riferito l'emendamento Saporito. Non si tratta di una questione di mera opportunità o di coordinamento tecnico, ma di merito politico riguardo il sesto comma dell'articolo 122.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di rinviare la discussione sull'emendamento Saporito 70.31 in sede di esame dell'articolo 122. (*Costi rimane stabilito*).

Passiamo all'emendamento Guerzoni e Bassanini 121.1.

AUGUSTO ANTONIO BARBERA. Raccomando l'approvazione di questo emendamento perché mettere insieme in capo al consiglio le potestà legislative e regolamentari finisce inesorabilmente, come si è dimostrato in questi ultimi vent'anni, per far degradare la funzione legislativa regionale. Sul piano formale infatti sono pochissimi gli elementi che distinguono la legge dal regolamento regionale; entrambi sono approvati dal consiglio regionale secondo le procedure previste dai regolamenti consiliari, entrambi sono promulgati dal presidente della regione. L'unica differenza sta nel controllo perché le leggi sono controllate in base alla procedura prevista dall'articolo 127, mentre i regolamenti in base a quella dell'articolo 125, cioè della commissione regionale di controllo. Poiché la differenza, le procedure ed i tempi sono gli stessi, le regioni finiscono per tradurre in leggi anche norme aventi contenuto regolamentare. Di qui il degrado della legislazione regionale da un lato e, dall'al-

tro, la scarsa flessibilità del governo regionale, costretto a ricorrere alla legge anche con riferimento a quelle materie che nell'amministrazione centrale dello Stato possono essere disciplinate con un decreto ministeriale o addirittura con un decreto di un'autorità amministrativa subordinata al Governo.

FRANCESCO D'ONOFRIO. Invito i colleghi Guerzoni e Bassanini a modificare l'emendamento 121.1, nel senso di prevedere esclusivamente la soppressione delle parole « e regolamentari » al secondo comma dell'articolo 121 del testo del Comitato ristretto che, pertanto, reciterebbe testualmente: « Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi (...), ». In tal modo la funzione regolamentare non sarebbe legata ad una rigida previsione costituzionale e non sarebbe escluso che la Costituzione o le leggi possano, in circostanze particolari, attribuire potestà regolamentari al Consiglio. In sostanza, tale potestà non sarebbe né esclusa né imposta.

Qualora i proponenti ritenessero di modificare la prima parte dell'emendamento 121.1 nel senso da me indicato, voterei a favore. Per quanto riguarda la seconda parte, la considero troppo rigida.

FRANCO BASSANINI. Credo che la proposta del collega D'Onofrio possa essere accolta giacché nella sostanza raggiunge l'obiettivo che intendevamo conseguire, cioè l'innovazione istituzionale. La formulazione proposta ha carattere di maggiore semplicità (carattere che, ovviamente, rappresenta un pregio delle modifiche costituzionali). Credo pertanto di poter ritirare la seconda parte dell'emendamento (che pertanto consterebbe soltanto dell'attuale prima parte), secondo il suggerimento del collega D'Onofrio.

PRESIDENTE. L'emendamento Guerzoni e Bassanini 121.1, a seguito dell'accoglimento da parte dei proponenti della proposta formulata dal senatore D'Onofrio, risulta del seguente tenore: « All'articolo

121 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, sopprimere le parole 'e regolamentari' ».

SILVANO LABRIOLA, *Referente per la parte relativa alla forma di Stato*. La riformulazione dell'emendamento 121.1 non incide molto sulla sostanza del problema. Il relatore non può che confermare il parere precedentemente espresso e mettere la Commissione in guardia rispetto ad un rischio non certo irrilevante. L'ho già detto prima e lo ripeto: noi abbiamo una serie di congegni che nel sistema costituzionale delle fonti garantiscono quanto a formulazione delle fonti di carattere statale. Vi sono non soltanto istituti quale, per esempio, la riserva di legge, ma vi è anche un meccanismo parlamentare di formazione e di procedimenti che ha ormai una pressoché collaudata esperienza. Con l'emendamento in esame si affida alla maggioranza regionale l'« esclusiva » in materia di normazione secondaria. L'argomento addotto dal collega Barbera non è affatto risolutivo perché, se è vero che la regione (come l'esperienza dimostra) per sottrarsi ad un certo tipo di giustiziabilità traveste con la forma legislativa un atto sostanzialmente regolamentare, ciò può avvenire benissimo anche nell'ipotesi in cui fosse accolto l'emendamento dei colleghi Guerzoni e Bassanini. Pertanto, non è vero ciò che l'onorevole Barbera afferma, cioè che escludendo il potere regolamentare dalle attribuzioni del Consiglio regionale verrebbe meno la confusione tra legge e regolamento. Infatti, nonostante la cancellazione del potere regolamentare, non mancherebbe mai ad una giunta regionale la possibilità di presentare un'iniziativa legislativa piuttosto che adottare un regolamento, la possibilità cioè di « scaricare » — come si suol dire — sulla forma legislativa e sul Consiglio regionale le responsabilità delle proprie decisioni politiche.

L'aspetto che va considerato è che le minoranze sarebbero escluse dal procedimento di formazione dell'atto normativo e si procederebbe verso un ordinamento regionale che mi pare sempre più irrigidito nella forma maggioritaria. Scendendo più

in concreto, devo ricordare ai colleghi che, stando le cose così come sono attualmente, nelle prossime elezioni regionali una parte importante del paese vedrà le proprie regioni governate da una maggioranza di un certo tipo. Con l'emendamento in esame tale maggioranza si appropria di una parte del potere normativo, escludendo le minoranze dal controllo dell'assemblea elettiva. Se la Commissione vuole questo, approvi l'emendamento. Se vogliamo invece garantirci almeno questa soglia di controllo e di verifica da parte delle minoranze con riferimento a quanto accade nell'ordinamento di una regione, è invece preferibile che l'emendamento non sia accolto.

GIULIANO AMATO. Sarei lieto di sentire se le argomentazioni ora prospettate, considerate le circostanze che si profilano, valgano o meno a convincere i proponenti dell'opportunità di un eventuale ritiro dell'emendamento. È chiaro che fino a due-tre anni fa avremmo tutti approvato questo emendamento, convinti che esso potesse servire ad uno scopo istituzionale validissimo, quale è quello di evitare la confusione tra regolamento e legge. Il relatore si è richiamato a ragioni che, sere fa, hanno portato proprio il gruppo del quale fanno parte i proponenti dell'emendamento a sottolineare la necessità che gli accordi fra regioni avessero ad oggetto singole materie e non insiemi di materie. Da parte di altri si è preso allora atto che una formulazione per più versi migliore e più elegante poteva essere sacrificata a queste esigenze, tanto che scegliemmo tutti la dizione « singole materie ». In qualche modo, sia pure in scala minore, il problema che ci troviamo ad affrontare è lo stesso e ripropone un'analoga esigenza. Ripeto: tre anni fa non avrei avuto dubbi ad approvare l'emendamento dei colleghi Guerzoni e Bassanini. È vero che, nelle università, i nostri colleghi professori hanno notato questa cosa. Però c'è una ragione diversa che potrebbe consigliare di far cadere questa esigenza.

LEOPOLDO ELIA, *Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali*. Concordo

con questa posizione in qualche modo più garantista, per ragioni alle quali è stato già fatto cenno. Vorrei tuttavia che questo garantismo valesse anche per gli altri articoli successivi. Se non si vuole una concentrazione di poteri per motivi che do per conosciuti e presupposti, bisogna allora essere coerenti e non spingere troppo nel favorire tale concentrazione con riferimento agli altri articoli da esaminare.

FRANCESCO D'ONOFRIO. Vorrei far notare che la formulazione attuale dell'articolo 122 del testo approvato dal Comitato ristretto (sul quale ci intratteremo tra pochi minuti) prevede che le regioni possano modificare la forma di governo ed il sistema legislativo regionale. Mi sembra improprio che un testo costituzionale che conferisce alle regioni la facoltà di modificare il sistema elettorale e la forma di governo non possa poi consentire una discrezionalità in materia di potere regolamentare. Infine, non accentuerei il tema...

SILVANO LABRIOLA, *Relatore per la parte relativa alla forma di Stato.* Mi scusi, presidente, ma vorrei fare una precisazione. Il collega D'Onofrio si riferisce al mio intervento? Se così fosse, egli sarebbe fuori strada. Io non ho escluso affatto la possibilità, tanto è vero che voteremo... Non trovo invece opportuno - e qui non c'entra la concentrazione del potere - che le minoranze siano escluse dal procedimento di formazione degli atti normativi.

FRANCESCO D'ONOFRIO. Certo. Stavo dicendo che non accentuerei eccessivamente l'ipotesi relativa a quali potrebbero essere le maggioranze che governeranno le regioni perché, se questo fosse il criterio seguito, probabilmente non approveremmo alcuna riforma.

MARCO BOATO. Non tanto per ragioni di opportunità politica (sostanzialmente riferite alla lega nord) ma per le ragioni istituzionali che sono state portate nel dibattito, voterò contro questo emendamento. Tra pochi minuti discuteremo sul-

l'articolo 122. Vorrei far notare al collega D'Onofrio che tale disposizione attribuisce le potestà alla regione in quanto consiglio regionale e non come giunta (a quest'ultima potrebbe essere destinata un'attribuzione eventuale, ai sensi del sesto comma). Quindi, le obiezioni che muoveva il relatore mi pare che da questo punto di vista rimangano: una cosa è ciò che sta in capo al consiglio regionale (che oltre a delle forti maggioranze ha anche delle minoranze al suo interno, quali che esse siano nelle varie zone della Repubblica), altra cosa è attribuire alla giunta, cioè all'organo di governo regionale, potestà che precedentemente erano in capo al consiglio regionale. Quindi, per quanto mi riguarda, colgo l'ultima obiezione e solo per ragioni di carattere istituzionale voterò contro questo emendamento.

FRANCO BASSANINI. Signor presidente, non siamo assolutamente insensibili, com'è ovvio, alle ragioni della tutela dei diritti delle minoranze e delle garanzie delle stesse, tant'è vero che all'articolo 122 abbiamo presentato un emendamento in base al quale le modifiche della forma di governo e della legge elettorale regionale, che secondo l'ultimo comma dell'articolo 122 come proposto dal Comitato ristretto possono essere deliberate dal consiglio regionale, vengano deliberate a maggioranza non assoluta ma qualificata, in modo da rendere impossibile ad una singola forza politica, che avvalendosi di una legge elettorale maggioritaria può detenere da sola la maggioranza assoluta in consiglio regionale, di apportare modifiche così rilevanti come quelle che attengono ai meccanismi elettorali ed alla forma di governo senza il concorso almeno di una parte delle minoranze; e pensiamo che su questo punto innanzitutto si misuri l'effettiva volontà di questa Commissione di garantire i diritti delle minoranze e le regole del gioco.

Quanto ai problemi posti dal nostro emendamento 121.1, mi pare discutibile porre una questione di rispetto dei diritti e di garanzia delle minoranze, tra l'altro rimettendola ad una decisione che ogni singola regione dovrà assumere in sede di

modifica delle norme statutarie, perché attualmente queste ultime, in coerenza con il vigente testo costituzionale, assegnano la potestà regolamentare ai consigli regionali. Prevedere che sia facoltà della regione, nell'esercizio dell'autonomia statutaria, spostare alle condizioni e con le regole che ciascun consiglio regionale riterrà opportune la potestà regolamentare dal consiglio alla giunta regionale penso che non intacchi (era questo il senso del nostro emendamento) le garanzie delle minoranze, che stanno essenzialmente nell'esercizio della potestà legislativa e delle funzioni di indirizzo e di controllo del consiglio, atteso che il potere regolamentare si svolge comunque *sub lege* e che da questo punto di vista, invece, un'eventuale deliberazione di spostamento della potestà regolamentare in capo all'esecutivo consente di meglio distinguere funzioni e responsabilità tra l'esercizio della funzione legislativa e del potere di indirizzo e di controllo propri del consiglio e le responsabilità dell'esecutivo della regione.

Sotto questo profilo, non vedo quindi ragioni sufficienti per modificare un'impostazione riformatrice che da tempo le forze politiche democratiche e la dottrina avevano abbracciato e che ora abbiamo la possibilità di introdurre nel testo costituzionale.

Una cosa è garantire il diritto delle minoranze di partecipare alla formazione delle scelte legislative e di indirizzo e di esercitare i poteri di controllo che spettano all'assemblea elettiva nei confronti degli organi di governo della regione, altra cosa è accettare una formulazione che riflette un modello assemblearista dell'organizzazione della regione che a me sembra non rispondere all'esigenza di una netta distinzione di poteri, funzioni e responsabilità e che, anzi, concorre a creare una confusione di poteri e di responsabilità tra maggioranza ed opposizione. Per questi motivi ritengo di dover insistere nel chiedere la votazione dell'emendamento con la modifica suggerita dal collega D'Onofrio.

GRAZIELLA TOSSI BRUTTI. Con riferimento alle considerazioni testé svolte

dall'onorevole Bassanini, vorrei suggerire una possibile via d'uscita alla discussione che si sta svolgendo. È fuor di dubbio che una cosa è esercitare direttamente la potestà regolamentare (il che si presta a tutte le obiezioni mosse adesso dall'onorevole Bassanini) e altra cosa è regolare l'esercizio della potestà regolamentare. Quindi, si potrebbe lasciare in capo al consiglio regionale la possibilità di regolare l'esercizio della potestà regolamentare, come fa ad esempio la legge n. 400 per quanto riguarda il Governo, il che può risolvere i problemi da una parte di garantire le minoranze, dall'altra di non impedire una gestione che non sia di tipo assembleare della potestà regolamentare ed una maggiore capacità di governo da parte della giunta.

Propongo, quindi, il seguente subemendamento all'emendamento 121.1: *sostituire le parole di esercitare con le seguenti di regolare l'esercizio della potestà regolamentare.*

PRESIDENTE. Senatrice Tossi Brutti, nel suo ultimo intervento l'onorevole Bassanini si è riferito all'emendamento 121.1 come modificato dall'onorevole D'Onofrio; in base a tale nuova formulazione, la seconda parte dell'emendamento che lei propone di modificare sarebbe soppressa.

EUGENIO TARABINI. Paradossalmente mi trovo propenso ad esprimermi in modo favorevole all'emendamento del collega Bassanini.

FRANCO BASSANINI. Perché paradossalmente ?

EUGENIO TARABINI. Perché, essendo tutt'altro che orientato favorevolmente all'esercizio intenso di funzioni amministrative da parte della regione, tutto ciò che vale ad esaltare tali funzioni mi dovrebbe trovare ostile. In realtà, io non voglio che la regione non faccia amministrazione ma solo che non faccia amministrazione di singoli atti (la regola generale prevede che la regione possa fare solo leggi ed atti di amministrazione generale), ecco perché ho

usato l'avverbio « paradossalmente », con riferimento all'opinione che di me si è creata in questa sede in base ai miei interventi.

Dal punto di vista logico, credo coerente da parte mia sostenere l'emendamento in oggetto, dato che l'attività di delega avverrebbe, se viene ripristinato il testo dell'articolo 118, attraverso atti ma l'esercizio delle attività delegate probabilmente richiede una regolamentazione che in questo caso compete all'organo amministrativo, non all'organo legislativo della regione.

FRANCO BASSANINI. Innanzitutto, desidero dire al collega Tarabini che non considero affatto paradossale il suo atteggiamento favorevole all'emendamento Guerzoni 121.1 in quanto esso è stato formulato nello stesso spirito da lui indicato.

Credo, però, di poter affermare che, rispetto al testo dell'emendamento — il collega D'Onofrio, sostanzialmente, ha proposto un subemendamento — la proposta della collega Tossi Brutti può senz'altro essere presa in considerazione. In sostanza, essa propone di tener ferma la prima parte dell'emendamento e di modificare la seconda con una formulazione che forse, per superare alcune obiezioni che ho sentito formulare, potrebbe essere stilata più o meno in questo modo: « L'esercizio della funzione regolamentare, quando non sia attribuito al consiglio, è comunque regolato dal consiglio regionale »; oppure ancora « avviene comunque secondo le regole e nei limiti stabiliti dal consiglio ».

Una formula di tale genere non rischia di trasformarsi in una indicazione vincolante per l'autonomia statutaria della regione, nel senso di spogliarne il consiglio: in sede di autonomia statutaria le regioni stabiliranno a chi attribuire la potestà regolamentare; resta tuttavia fermo il potere del consiglio di stabilire regole e limiti nell'esercizio della funzione regolamentare.

PRESIDENTE. Prima di passare ai voti, in sintesi, mi sembra che l'onorevole Bassanini abbia rinunciato ad accettare la

formulazione suggerita dall'onorevole D'Onofrio e che mantenga l'emendamento così come formulato, con la sola modificazione proposta dalla senatrice Tossi Brutti e relativa alla seconda parte.

FRANCO BASSANINI. È così, signor presidente. Penso che sarebbe più opportuno procedere ad una votazione per parti separate.

PRESIDENTE. Questo è un altro problema. Adesso desidererei sapere qual è l'esatto tenore dell'emendamento.

FRANCO BASSANINI. Signor presidente, lei ha ovviamente tutte le ragioni nel chiedere questo chiarimento. Il nostro tentativo era quello di individuare una formulazione che rispondesse alle varie esigenze.

PRESIDENTE. Cosa diversa è se l'emendamento si ferma alle parole « e regolamentari » oppure se si aggiunge l'espressione proposta dalla senatrice Tossi Brutti. In questa seconda ipotesi, si potrebbe anche procedere alla votazione per parti separate.

FRANCO BASSANINI. Signor presidente, stavo cercando di individuare una formulazione che, partendo dall'ipotesi prospettata dalla collega Tossi Brutti, introducesse un inciso tale da evitare che la proposta della collega fosse interpretabile come un'indicazione nel senso di spogliare comunque il consiglio del potere regolamentare.

Tale formulazione potrebbe essere del seguente tenore: « L'esercizio della funzione regolamentare, quando non sia attribuito al consiglio, è comunque regolato dal consiglio regionale ».

PRESIDENTE. Naturalmente con legge.

MARCO BOATO. Ciascuno di noi, signor presidente, potrebbe comportarsi in questo modo per i propri emendamenti. Se la questione non è matura può sempre essere riproposta in aula.

PRESIDENTE. Onorevole Boato, la prego di ricordare che la questione si è posta soltanto dopo l'ultimo intervento. Prima eravamo tutti d'accordo a che l'emendamento si fermasse alle parole « e regolamentari ».

MARCO BOATO. Certamente, ma se adesso c'è una nuova formulazione la si presenti in aula.

GIORGIO TULLIO COVI. Allo scopo di raccogliere l'indicazione fornita dalla senatrice Tossi Brutti, a me pare che si potrebbe comunque sopprimere dalla prima frase del secondo comma le parole « e regolamentari » ed infine aggiungere le seguenti: « determina i limiti e l'esercizio della potestà regolamentare della giunta e degli altri organi regionali ».

PRESIDENTE. Vorrei chiedere al collega Bassanini di ritornare alla prima ipotesi da lui formulata, cioè di far finire l'emendamento alle parole « e regolamentari », e di riservarsi di presentare in Assemblea un emendamento che riformuli adeguatamente la seconda parte.

FRANCO BASSANINI. Concordo con la sua proposta, signor presidente, anche se la formulazione testé letta dal senatore Covi mi sembrava convincente.

AGATA ALMA CAPPIELLO. Signor presidente, vorrei farle presente l'opportunità di non trattare questi argomenti in assenza del relatore.

PRESIDENTE. Avrei preferito che questa sera si concludesse la trattazione degli

emendamenti relativi all'articolo 121. In questo modo, avremmo potuto dedicare la prossima seduta all'articolo 122 che ha una sua corposità. Infatti, anche se la proposta del Comitato mira sostanzialmente a mantenere invariata l'attuale formulazione dell'articolo così come scritto in Costituzione, salvo l'aggiunta di un'ultima parte, gli emendamenti sono numerosi.

Indubbiamente, la necessità di discutere alla presenza del relatore è una delle ragioni che possono essere addotte per interrompere qui l'esame dell'articolo 121.

Propongo, pertanto, di tenere seduta giovedì sera dalle 21 alle 23. Desidererei, che il senatore Mazzola, comunicasse alla Commissione la data di convocazione del Comitato ristretto per la legge elettorale.

FRANCESCO MAZZOLA, Relatore per le modifiche al sistema elettorale regionale. La riunione è fissata per martedì 26 alle ore 15.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di giovedì prossimo alle ore 21.

La seduta termina alle 19,50.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 20 ottobre 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

A L L E G A T I

TESTO A FRONTE

**Testo della Costituzione e della proposta del Comitato ristretto
per le modifiche alla II parte della Costituzione
(Forma di Stato)**

COSTITUZIONE

—

TITOLO V

LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI.

ART. 114.

La Repubblica si riparte in Regioni,
Province e Comuni.

ART. 118.

Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.

TESTO DEL COMITATO RISTRETTO

—

TITOLO V

LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI.

ART. 114.

Identico.

ART. 117-quinquies.

Le Regioni designano i componenti degli organi comunitari destinati a rappresentarle, secondo modalità stabilite con legge dello Stato ed in conformità agli accordi comunitari.

La Regione partecipa, nei modi previsti dalla legge, alle procedure di formazione della volontà dello Stato in relazione agli atti comunitari che incidono sulle materie di competenza regionale.

La Regione dà attuazione alle direttive della Comunità europea nelle materie di propria competenza. Lo Stato esercita il relativo potere sostitutivo.

ART. 118.

Le funzioni amministrative nelle materie non riservate alla competenza dello Stato spettano alle Regioni, alle Province e ai Comuni. La legge regionale riserva alla Regione le funzioni di indirizzo e di coordinamento e le funzioni amministrative di carattere unitario regionale. La

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.

ART. 120.

La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni.

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro.

ART. 121.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Re-

gge regionale attribuisce alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali tutte le altre funzioni amministrative.

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

ART. 118-bis.

Nell'esercizio delle funzioni di eminente valore sociale, la Regione garantisce a ciascun cittadino la prestazione minima prevista dalla legge organica. La legge organica prevede le procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi dello Stato in caso di inadempienza della Regione dopo motivato richiamo.

ART. 120.

Identico.

ART. 121.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

I pubblici uffici della Regione sono organizzati con regolamenti sulla base di principi stabiliti dalla legge regionale, in modo che siano assicurati il buon andamento, il diritto all'accesso e l'imparzialità dell'amministrazione.

gione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative, incluse quelle delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.

Emendamenti presentati agli articoli 114, 117-*quinques*, 118, 118-*bis*, 121 del testo del Comitato ristretto per le modifiche alla parte seconda della Costituzione.

Sostituire l'articolo 114 della Costituzione con il seguente:

« La Repubblica si riparte in Regioni e Comuni.

Le province, istituite con legge regionale, sono enti intermedi di programmazione e di gestione di servizi di interesse sovra-comunale.

Le Regioni sono anche circoscrizione di decentramento statale. In relazione alle esigenze di ciascuna amministrazione le leggi della Repubblica determinano le ulteriori forme di decentramento statale.

Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, rappresenta il Governo, sovrintende alle funzioni esercitate dallo Stato nel territorio regionale e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.

La legge della Repubblica, per un ulteriore decentramento, può articolare i Commissariati del Governo in Prefettura ».

114. 1.

Barbera.

*All'articolo 117-*quater* del testo del Comitato ristretto, sostituire il secondo comma con i seguenti:*

La legge dello Stato disciplina le relative procedure.

La Regione, nelle materie di sua competenza, partecipa alle procedure di assunzione di obblighi internazionali dello Stato e concorre alla loro attuazione.

In sede di formazione dei trattati su materie di competenza regionale, le Regioni sono consultate secondo procedure stabilite dalla legge dello Stato.

117-*quater*. 2.

Guzzetti, D'Onofrio, Colombo Svevo, Soddu.

All'articolo 117-quinquies del testo del Comitato ristretto, sopprimere il primo comma.

117-quinquies. 1.

Tarabini.

All'articolo 117-quinquies del testo del Comitato ristretto, secondo comma, sopprimere le parole nei modi previsti dalla legge.

117-quinquies. 2.

Riz.

All'articolo 117-quinquies del testo del Comitato ristretto, terzo comma, dopo la parola direttive aggiungere le seguenti e gli altri atti.

117-quinquies.3.

Riz.

All'articolo 118 del testo del Comitato ristretto, primo comma, sopprimere il secondo periodo.

118. 2.

Tarabini.

All'articolo 118 del testo del Comitato ristretto, aggiungere il seguente comma:

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.

118. 1.

Tarabini.

Sopprimere l'articolo 118-bis del testo del Comitato ristretto.

118-bis. 1.

Tarabini.

Sopprimere l'articolo 118-bis del testo del Comitato ristretto.

118-bis. 2.

Riz.

Sostituire l'articolo 118-bis del testo del Comitato ristretto con il seguente:

Per la tutela dei diritti sociali previsti dalla parte I della Costituzione, la Regione garantisce ai cittadini i livelli inderogabili di

prestazione determinati dalla legge organica, la quale prevede le procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi dello Stato in caso di inadempienza.

118-bis. 4. Tossi Brutti, Salvi, Barbera, Bassanini, Guerzoni.

All'articolo 118-bis del testo del Comitato ristretto, sostituire le parole la prestazione minima con le seguenti le prestazioni.

118-bis. 3. Cossutta, Magri, Salvato.

All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, punto 19, sopprimere le parole da salvo quanto disposto alla fine del punto.

* 70. 30. Cossutta, Magri, Salvato.

All'articolo 70 del testo del Comitato ristretto, secondo comma, punto 19, sopprimere le parole da salvo quanto disposto dal successivo articolo 22.

* 70. 31. Saporito.

All'articolo 121 della proposta del Comitato, secondo comma, sopprimere le parole e regolamentari e dopo il primo periodo aggiungere il seguente periodo Le potestà regolamentari sono esercitate dai diversi organi della regione secondo le previsioni statutarie e legislative.

121. 1. Guerzoni, Bassanini.

All'articolo 121 del testo del Comitato ristretto, terzo comma, dopo le parole siano assicurati aggiungere le parole l'efficienza, l'economicità e dopo la parola all'accesso aggiungere la parola la trasparenza.

121. 3. Saporito.

All'articolo 121 del testo del Comitato, terzo comma, aggiungere alla fine le seguenti parole: e il rispetto dei principi democratici nell'organizzazione dei servizi.

121. 2. Cossutta, Magri, Salvato.

All'articolo 121 del testo del Comitato ristretto, quinto comma, sostituire la parola dirige con la parola esercita.

121. 4. Saporito.